



DIRETTIVE E CRITERI PER LA TRATTAZIONE DELLE RISERVE DELLE IMPRESE NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI Georg Tengler Ottobre 2012

1. OGGETTO DELLE RISERVE

A rigore con il termine “riserva” andrebbe individuato l’atto formale di contestazione del contenuto di un documento sottoposto alla firma dell’impresa; la “riserva” apposta sul documento è infatti finalizzata a contestarne il contenuto, per evitare che lo stesso – in seguito alla firma incondizionata dell’impresario – possa essere interpretato quale implicita rinuncia a diritti o pretese di quest’ultimo.

Alla “riserva” deve necessariamente seguire la “contestazione” e la “domanda”, intese quale esplicitazione dei motivi per cui l’appaltatore si oppone ai contenuti del documento firmato e quale richiesta motivata e dettagliatamente quantificata delle somme cui lo stesso ritiene di aver diritto a titolo di ristoro per i fatti contestati.

Nel linguaggio comune le locuzioni – concettualmente ben distinte – di “riserva”, “contestazione” e “domanda” sono impropriamente confluite nella generica espressione “riserva”. Oggetto delle “riserve” – in tal senso intese – sono tutte le domande, le contestazioni ed i reclami che riguardano l’esecuzione del contratto di appalto.

Le riserve attengono prevalentemente a richieste di risarcimento danni per sospensioni totali o parziali, per rallentamento dei lavori, per ritardata consegna di questi ultimi, per pregiudizi economici imputabili a circostanze imprevedute ed a mutate condizioni operative, o, infine, a richieste di danni per mancata o errata contabilizzazione di lavorazioni.

Non sono soggette all’onere della riserva:

- le richieste di interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto;
- le richieste di risarcimento danni per fatti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione;
- la rettifica di errori materiali contenuti nella contabilità, sussistendo in questo caso l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere d’ufficio alla rettifica.

Non sussiste l’onere della riserva neppure nel caso in cui la contabilità venga omessa oppure risulti informe o non ricostruibile, come nel caso in cui essa sia costituita da semplici appunti o brogliacci o non contenga una quantificazione dettagliata e ripetibile delle singole quantità allibrate.

2. ISCRIZIONE DELLE RISERVE – SEDE – TEMPESTIVITA’ DELL’APPOSIZIONE

2.a. Iscrizione delle riserve – sede

Le modalità di iscrizione e di definizione delle riserve sono regolate dagli articoli 152, 155, 158, 159, 160, 190 e 191 del regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici DPR 207/2010.

In particolare, l’art. 191, comma 2, ripropone un concetto fondamentale già suggellato dall’art. 31 dell’abolito d.m.ll.pp. 145/2000 (Capitolato Generale di appalto), che sancisce, a pena di decadenza, che le riserve vadano iscritte “*sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio*”, impregiudicato l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di riproporre le riserve “*anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole*”.



In merito va rilevato, che in sede di disamina delle riserve non potrà essere disattesa l'interpretazione – tutt'altro che remota – concessa dalla "o" esclusiva del disposto, che sembra concedere all'appaltatore libertà di scelta sul momento in cui apporre riserva: "al verificarsi", o invece, "al cessare del fatto pregiudizievole".

Di norma le riserve devono essere apposte dall'appaltatore sul registro di contabilità all'atto della sua sottoscrizione. Le modalità di iscrizione delle riserve sono peraltro due: 1) sottoscrizione del registro di contabilità, da parte dell'appaltatore, con immediata esplicitazione dei motivi di contestazione del contenuto del documento contabile, il quale dunque non risulta accettato nella sua interezza; 2) sottoscrizione del registro di contabilità, da parte dell'appaltatore, con l'apposizione della sola dicitura "con riserva" e successiva esplicitazione – e cioè specificazione sia nel merito che nell'importo – delle singole domande nel termine perentorio di 15 giorni.

Determinati fatti e circostanze che possono costituire motivo di richiesta di maggiori oneri da parte dell'appaltatore devono peraltro essere eccepiti previamente su altri documenti.

In particolare:

- la ritardata consegna deve essere eccepita sullo stesso verbale di consegna.
- la sospensione illegittima deve essere contestata nel verbale di ripresa lavori, salvo che l'illegittimità non sia evidente fin dal momento della sospensione: in questo caso la riserva deve essere apposta nel verbale di sospensione (art. 158, 8 del DPR 207/2010).
Ai sensi dell'art. 159, 3 del DPR 207/2010, l'appaltatore che non avesse formalmente diffidato la stazione appaltante a riprendere i lavori nel momento in cui esso "ritenga cessate le cause che hanno determinato" una sospensione legittima, decade dal diritto di far valere l'illegittima maggior durata della sospensione.
- la contestazione del ritardo rispetto al termine contrattuale, accertato dal direttore dei lavori, deve essere formulata sul certificato di ultimazione lavori.

Se le riserve non sono apposte in queste sedi i fatti e gli elementi rappresentati dagli atti o verbali sottoscritti si intendono accettati dall'appaltatore ed a quest'ultimo resta preclusa ogni possibilità di successiva contestazione.

Inoltre, poiché la sede naturale delle riserve è il registro di contabilità, su di esso vanno comunque trascritte le riserve che sono state apposte su atti diversi (verbali di consegna, sospensione ecc.) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191, 2 del regolamento 207/2010.

Le riserve iscritte nel corso dei lavori sui documenti contabili devono poi esser confermate sul conto finale che, se sottoscritto senza riserve, si intende invece pienamente accettato. In quella sede non è necessaria la riproduzione testuale delle singole riserve, essendo sufficiente il richiamo delle stesse.

Di regola il conto finale non è sede per la proposizione di nuove domande, potendovi l'appaltatore solo confermare le riserve già formulate nel corso dei lavori. Solo ove il conto finale contenga rettifiche alla contabilità rispetto all'ultimo stato di avanzamento o introduca riduzioni o detrazioni di qualsivoglia genere, esso può costituire sede per la proposizione di nuove riserve.

Anche nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 199 del regolamento di attuazione 207/2010 all'impresa sia stato assegnato un termine "per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori" il conto finale può contenere riserve relative a dette lavorazioni.

Non è invece necessario riportare le riserve sul certificato di collaudo, sul quale devono però essere apposte le eventuali riserve relative alle operazioni ed alle risultanze del collaudo.

L'iscrizione di riserva non è sostituibile con atti diversi, come ad esempio lettere raccomandate, istanze, contestazioni stragiudiziali o il riconoscimento da parte della direzione lavori delle ragioni dell'appaltatore.

Unica eccezione a questo principio è costituita dall'ipotesi in cui il registro di contabilità o il diverso atto non siano nella disponibilità dell'appaltatore per cause a lui non imputabili. In questi casi la riserva può essere formulata in una sede e in un modo diverso da quelli prescritti, purché idoneo ad informare tempestivamente



l'Amministrazione.

2.b. Iscrizione delle riserve – Tempestività dell'apposizione

Oltre che nella sede deputata, le riserve debbono essere iscritte *“tempestivamente”*, *“sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio”* rispetto ai prezzi o ai patti contrattuali. La riserva tardiva equivale ad omessa riserva, in quanto la circostanza produttiva del maggior compenso, risultando incontestata nei termini di legge, ha da darsi per accettata e non più contestabile (art. 190, 5 DPR 207/2010), fatta salva la sola possibilità di chiedere la correzione di errori materiali.

Nella maggior parte dei casi – soprattutto in presenza di fatti occasionali – è facilmente individuabile il momento in cui la riserva deve essere apposta, pena la decadenza; rientra, a solo titolo di esempio, in questa casistica:

- l'omessa contabilizzazione di determinate lavorazioni o l'applicazione di un prezzo diverso da quello contrattuale; fatti questi, che devono essere contestati non appena venga sottoposta alla firma la relativa contabilità;
- la richiesta di un nuovo prezzo o di un maggior compenso per lavorazioni eseguite, che deve essere iscritta in occasione della prima sottoscrizione del registro di contabilità successiva alla registrazione della categoria di lavorazione alla quale la pretesa fa riferimento.

Più problematica può invece presentarsi l'individuazione del momento in cui deve essere apposta la riserva nel caso siano in contestazione:

- fatti cosiddetti *“continuativi”*, che non si esauriscano in un preciso momento, ma che si protraggano nel tempo – a cavallo di più stati di avanzamento lavori – o che facciano capo ad eventi che si ripetano continuativamente.
Come già esposto più sopra, alla luce dei disposti di cui all'art. 191, 2 del DPR 207/2010, in fattispecie la riserva deve essere iscritta nell'atto immediatamente successivo al *“verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”*, per cui è da considerarsi tempestiva anche la riserva iscritta solo al momento della cessazione del fatto stesso. Ciò diversamente da quanto previsto dalla precedente giurisprudenza, secondo la quale la riserva doveva essere iscritta nel momento in cui la potenzialità dannosa si presentava obiettivamente apprezzabile per l'appaltatore, secondo criteri di diligenza e buona fede, e nel momento in cui questi disponeva di dati sufficienti per segnalare i fatti causativi del danno, mentre solo la esatta e puntuale quantificazione della domanda poteva essere differita ad un momento successivo, quando concretamente accertabile e comunque alla cessazione del fatto continuativo.
- fatti che interessano tutto il rapporto contrattuale e non una specifica questione (riserve generali), per i quali il momento ultimo per l'iscrizione di riserva coincide con quello della chiusura della contabilità.

2.c. Limiti alle riserve

Innovativi in materia di riserve hanno da considerarsi anche i disposti di cui all'art. 240 *bis* del DPR 207/2010 – introdotti con il *“decreto sviluppo”* (legge n° 106/12.07.2011) per contratti stipulati dopo il 14.05.2011 – in materia di limiti alla facoltà di proporre riserve:

- il primo comma sancisce che *“l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale”*;
- il secondo comma stabilisce, invece, che *“non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del regolamento, sono stati oggetto di verifica”*.

Nel porre questi limiti perentori il legislatore non ha precisato quali siano le azioni a disposizione dell'appaltatore a tutela dei suoi diritti nell'ipotesi che lo stesso ritenesse di subire un pregiudizio economico maggiore del 20 % o, invece, nell'ipotesi che gli derivasse danno da aspetti progettuali irrisolti o poco chiari, pur a fronte di una verifica del progetto effettuata nelle forme di rito.

A parere di molti commentatori, queste disposizioni, mirate con tutta evidenza al contenimento del costo dei



contenziosi, paiono di dubbia costituzionalità, laddove, da una parte stabiliscono apoditticamente un limite massimo al danno che le imprese possono subire a causa di un comportamento colposo / omissivo della pubblica amministrazione; dall'altra, ove considerano in modo altrettanto apodittico quali "privi di vizi" – e quindi incontestabili – tutti i progetti sottoposti con successo a verifica e validazione.

Bisognerà necessariamente attendere le prime sentenze nel merito, per poter apprezzare appieno la portata di queste disposizioni; nel frattempo amministrazioni, direzioni lavori e responsabili di progetto dovranno necessariamente rispettarle e farle rispettare.

2.d. Controdeduzioni della direzione lavori

Ai sensi dell'art. 190, 4 DPR 207/2010 la direzione deve esporre sul registro di contabilità, nel termine dei successivi quindici giorni dal momento dell'esplicazione della riserva, in modo compiuto e motivato le proprie controdeduzioni alle domande dell'impresa, con l'avvertenza che, ove non lo facesse o anche solo omettesse di motivare esaurientemente, tanto da non consentire all'amministrazione "la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore", incorrerebbe "in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare".

Nel momento in cui le riserve dell'appaltatore raggiungono il limite del 10 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240, 3 del d.lg.vo. 163/2006, il direttore lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento trasmettendogli, "nel più breve tempo possibile", la propria relazione riservata sulle domande in essere.

3. PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE RISERVE

La risoluzione delle riserve può avvenire in tre distinti momenti:

- Nel momento in cui l'importo delle stesse superi il limite del dieci per cento dell'importo contrattuale, sempreché il responsabile di progetto le ritenga ammissibili e non manifestamente infondate ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore (art. 240, 4 del d.lg.vo. 163/2006).
In questa ipotesi deve essere avviata la procedura di **accordo bonario** di cui all'art. art. 240 d.lg.vo. 163/2006.
La procedura di accordo bonario può essere attivata per due sole volte all'interno di un appalto, con la limitazione che un eventuale seconda procedura può attenersi esclusivamente a riserve "ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate" in precedenza.
- In seguito a proposta motivata di **transazione**, ex. art. 239 d.lg.vo. 163/2006, fatta pervenire alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore – anche fuori dai casi previsti per la procedura di accordo bonario – previa acquisizione del parere del responsabile di progetto.
- Ad ultimazione dei lavori, qualora il limite del 10% non venga superato nel corso dei lavori e non sussista alcuna delle suddette circostanze particolari.

Indipendentemente dal momento in cui vengono risolte, le riserve ancor prima di essere valutate nel merito devono essere esaminate sotto il profilo della loro legittimità formale: in relazione a tale aspetto dovrà in particolare essere accertata la tempestività dell'apposizione e la regolarità della sede in cui sono state apposte.

4. CASISTICA

4.1. Risoluzione di riserve per ritardata consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 153, 2 del DPR 207/2010.

In caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa della stazione appaltante, l'impresa può chiedere di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 153, 8 del DPR 207/2010.



- o Nel caso di accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 157 del DPR 207/2010, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle sole spese contrattuali, oltre alle altre spese sostenute e documentate, con le seguenti limitazioni:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a	258.000 €
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a	1.549.000 €
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i	1.549.000 €

Nel caso di affidamenti di progettazione ed esecuzione, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

A solo titolo di esempio, tra gli importi rimborsabili rientrano – nei limiti di cui sopra – le ulteriori spese, documentate, effettuate in vista dell'esecuzione dei lavori, quali ad esempio studi particolari, consulenze, materiali, macchinari o attrezzature. Per queste tre ultime voci la spesa riconoscibile potrebbe essere costituita, nel caso di acquisto, dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello successivo di vendita a terzi, reale o stimato in via presuntiva e nel caso di commissionamento con possibilità di disdetta, nella penale pagata per la disdetta.

- o Nel caso di rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione – ammesso solo ove non sia decorso metà del tempo contrattuale o comunque entro i sei mesi (art. 153, 9 del DPR 207/2010) – l'appaltatore, ai sensi dell'art. 157, 2 del DPR 207/2010, ha diritto ad un risarcimento pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Pertanto:

Si calcolano i giorni di ritardo corrispondenti ai giorni intercorsi tra la data di notifica dell'istanza di recesso e la data dell'effettiva consegna. Si riporta tale periodo nel cronoprogramma dei lavori per individuare l'ammontare complessivo della produzione che si sarebbe dovuta realizzare in quel periodo.

Su questo importo si calcolano gli interessi legali per il periodo intercorso tra la data di notifica dell'istanza di recesso e la data di consegna effettiva dei lavori.

4.2. Risoluzione di riserve per sospensione lavori

In presenza di una riserva avente ad oggetto la richiesta di rifusione dei maggiori oneri conseguenti a periodi di sospensione lavori – totale o parziale – occorre procedere come segue:

- a) **Verifica della regolarità formale della riserva**, in relazione alla tempestività dell'iscrizione sui verbali di sospensione e ripresa lavori nonché sul registro di contabilità. Sulla questione non vanno disattese le innovazioni di cui all'art. 191 del DPR 207/2010 delle quali si è disquisito al secondo capoverso del precedente punto 2.a.

- b) **Verifica della legittimità o illegittimità della sospensione.** (art. 160 del DPR 207/2010.)

Sono legittime e non danno luogo a risarcimento del danno a favore dell'impresa le sospensioni dovute alle seguenti cause:

- Circostanze speciali, quali le avverse condizioni climatiche, i casi di forza maggiore e comunque circostanze speciali che impediscano la esecuzione dei lavori o la loro esecuzione a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientra, ai sensi del 2° capoverso dell'art. 159 del DPR 207/2010, la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del codice dei contratti al comma 1, lettere a) e b), ovvero per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento e per cause impreviste e imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal regolamento.

Nei casi, invece, previsti dall'articolo 132 del codice dei contratti al comma 1, lettere c) e d) – per la sussistenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi



in corso d'opera, di rinvenimenti imprevisi o nei casi di cui all'articolo 1664, comma 2, del codice civile – la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

- Pubblico interesse o necessità (art. 158, 2 del DPR 207/2010). In questi casi qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'amministrazione committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Sono illegittime e danno luogo a risarcimento del danno a favore dell'impresa – quantificato come sub c) e c1) – le sospensioni disposte per cause diverse da quelle precedenti, imputabili all'amministrazione e dunque anche quelle conseguenti alla necessità di redigere una variante in corso d'opera per il manifestarsi di errori od omissioni nella progettazione esecutiva, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. Sono parimenti illegittime e danno luogo a risarcimento del danno a favore dell'impresa le sospensioni conseguenti alla necessità di redigere una variante in corso d'opera per cause non imputabili all'amministrazione per il periodo eccedente quello tecnicamente necessario per redigere ed approvare la variante.

c) Quantificazione del danno in presenza di una riserva di sospensione totale illegittima.

I criteri per la determinazione del danno previsti dall'articolo 160 del DPR 207/2010 sono sostanzialmente identici a quanto in precedenza previsto sia dall'abolito d.m.ll.pp. 145/2000 (Capitolato Generale d'appalto) che, a livello provinciale, dal previgente regolamento DPP 41/2001; in sintesi:

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del regolamento – all'attualità metà di 13 %, ovvero **6,5 per cento** – rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile d'impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 133 del codice dei contratti, computati sulla percentuale prevista dall'art. 32, comma 2, lettera c) del regolamento – all'attualità il 10 % – rapportata alla durata dell'illegittima sospensione (qualora l'impresa abbia indicato nell'offerta o nelle analisi dei prezzi una percentuale di utile inferiore va considerata tale percentuale);
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5 del regolamento;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno derivante da illegittima sospensione dei lavori, totale o parziale, vanno dunque considerate le seguenti voci:

1. *Spese generali*

Determinate nella misura pari ad 1/2 della percentuale del 13%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

2. *Ritardata formazione dell'utile*

La lesione dell'utile è riconosciuta corrispondente agli interessi moratori – per l'anno 2012 in misura del 5,270 % – calcolati sull'utile d'impresa (10%) relativo all'importo dei lavori che **da programma** hanno subito ritardo a causa della sospensione.

Si precisa dunque, che l'importo dei lavori da porre a base di calcolo è l'importo **teorico** dei lavori – corrispondente alla produzione media giornaliera **teorica** del periodo di sospensione moltiplicata per il numero dei giorni di sospensione – indipendentemente dal fatto che l'importo **effettivo** dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto importo **teorico (Esempi n. 1 e 2)**.

3. *Ammortamenti*



Il mancato ammortamento è compensato con riferimento ai macchinari esistenti in cantiere, come accertati dal direttore dei lavori.

La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

4. *Retribuzioni inutilmente corrisposte*

Per il calcolo di questa voce di danno – comunemente definita “*sottoproduzione della manodopera*” – occorre considerare la consistenza della manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, così come accertata dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5 del DPR 207/2010.

c1) Quantificazione del danno in presenza di una riserva di sospensione parziale illegittima (articolo 158, comma 7 e art. 159 comma 7 del DPR 207/2010)

Trattasi di riserve che vengono apposte quando il regolare svolgimento dei lavori è impedito solo parzialmente, in conseguenza, ad esempio, dell'inaccessibilità di una parte dell'area di cantiere o dell'impossibilità di eseguire determinate parti dell'opera.

Fermo restando che l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, gli impedimenti sopravvenuti dovranno essere indicati in apposito verbale di “*sospensione parziale*”.

La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'[articolo 40](#) del regolamento.

Qualora le cause della sospensione siano imputabili all'Amministrazione, all'appaltatore saranno rifulsi i maggiori oneri che tengano conto dell'importo dei lavori sospesi e della loro rilevanza tecnica e organizzativa nel contesto del regolare ed ottimale andamento dei lavori.

4.3. Risoluzione di riserve per rallentamento lavori

a) Rallentamenti che comportano la concessione di una proroga

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori siano intervenuti impedimenti che, pur non avendo causato limitazioni materiali dell'area di cantiere, hanno comunque rallentato la realizzazione dell'opera, all'appaltatore è dovuta la concessione di una proroga; ai sensi dell'art. 159, comma 9 del regolamento, la concessione della proroga “*non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della stazione appaltante*”. Il regolamento non si esprime oltre, per cui, in merito alla quantificazione del danno bisogna far riferimento alla giurisprudenza prevalente; secondo quest'ultima all'appaltatore spetta la rifusione dei maggiori oneri in presenza delle seguenti circostanze:

- Il rallentamento deve essere conseguente a cause non imputabili all'appaltatore;
- Il rallentamento deve essere conseguente a cause imputabili all'amministrazione (vedi art. 159 comma 13 regolamento);
- Il rallentamento deve aver dato luogo alla concessione di una proroga;
- I maggiori oneri devono essere stati richiesti mediante apposizione di riserva.

Nel contesto della disamina della riserva occorre verificare se la concessione della proroga contenesse la clausola della rinuncia, da parte dell'impresa, a qualsiasi indennizzo e se eventualmente, in presenza di tale clausola, l'impresa abbia manifestato o meno per iscritto la propria opposizione.

(Solo per i contratti conclusi dopo il 8.8.2001 e fino al 10 novembre 2009, periodo di vigore del DPP 41/2001: la proroga deve essere di durata superiore a metà del tempo contrattuale o comunque superiore a 90 giorni).



Quantificazione dei maggiori oneri

Le voci di danno considerabili sono le stesse della sospensione illegittima: spese generali, ritardata formazione dell'utile, ammortamenti e sottoproduzione della manodopera. I giorni utili ai fini del calcolo coincidono con quelli della proroga.

b) Rallentamenti che non comportano la concessione di una proroga

Più difficile si presenta la questione del rallentamento lavori che non confluisce nella concessione di una proroga all'appaltatore. È il caso ove l'andamento dei lavori secondo cronoprogramma viene rallentato per cause non imputabili all'appaltatore, il quale riesce ugualmente ad ultimare i lavori entro il termine contrattuale. Se tale rallentamento è imputabile all'amministrazione può essere riconosciuto un indennizzo all'appaltatore alla fine dei lavori qualora l'impresa ha iscritto regolare riserva.

La quantificazione dell'indennizzo non avviene utilizzando le voci considerabili per la sospensione illegittima ma sulla base delle prove dell'appaltatore che ha dovuto impiegare maggiori risorse e maggiore impegno rispetto a quello previsto in assenza delle cause di rallentamento. Pertanto va considerato il periodo effettivo della durata della sospensione e non il calcolo di un prolungamento teorico basato sulla differenza tra la produttività teorica ipotizzata e la produttività effettiva nel periodo tra due SAL.

Risoluzione di riserve relative a nuovi prezzi o sovrapprezzi

Nel merito della risoluzione di riserve che attengono a richieste di maggiori compensi per lavorazioni non previste dal progetto o più onerose, si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici n. 205 del 16 luglio 2002.

Secondo le indicazioni dell'Autorità, l'eventuale accoglimento di tali pretese deve trovare compiuta trattazione e definizione nell'ambito dell'accordo bonario e dunque costituire parte integrante del documento transattivo sottoscritto dalle parti. Non è invece consentito "stralciare" tali richieste, rimettendo nella disponibilità dell'impresa i relativi importi nella forma di nuovi prezzi o sovrapprezzi, con conseguente redazione di perizie di variante.

Ritenendo condivisibile la suddetta determinazione dell'Autorità, nella trattazione delle riserve in questione dovrà procedersi conformemente a tale indirizzo.



Esempio n. 1

ELEMENTI DI CALCOLO

- Importo contrattuale:		€ 516.456,89
- Tempo contrattuale:	300 giorni	
- Consegna lavori	01.01.2010	
- Sospensione lavori (illegittima)	30.06.2010	
- Tempo trascorso	181 giorni	
- Durata sospensione lavori	60 giorni	
- Importo lavori eseguiti alla data della sospensione lavori		€ 361.519,82
- Importo lavori eseguiti in ritardo		€ 154.937,07
- Macchinari ed attrezzature esistenti in cantiere:		
1 carrello elevatore:	valore di stima	€ 15.493,70
1 gru	valore di stima	€ 25.822,84
pompe	valore di stima	€ 516,45
1 centrale di betonaggio	valore di stima	€ 7.746,85
baracca di cantiere	valore di stima	€ 2.582,28

A) Calcolo produzione teorica giornaliera

Determinazione dell'importo contrattuale al netto dell'utile d'impresa
 € 516.456,89 : 1,10 = € 469.506,26

Determinazione importo contrattuale al netto di utile d'impresa e spese generali
 € 469.506,26: 1,13 = € 415.492,27

- Produzione teorica giornaliera al netto dell'utile d'impresa		
€ 469.506,26: 300 =		€ 1.565,02
- Produzione teorica giornaliera al netto dell'utile d'impresa e spese generali		
€ 415.492,27 : 300 =		€ 1.384,97

B) Calcolo indennizzo giornaliero**Spese generali**

€ 1.384,97 x (0,13 / 2 =) 0,065 = € 90,02 / die

Ritardata formazione dell'utile

(corrispondente agli interessi del 5,270 % sull'utile relativo all'importo **teorico** dei lavori ancora da eseguire.)

- Importo effettivo lavori eseguiti al 30.6.2010 al netto dell'utile (€ 361.519,82 : 1,10)	€ 328.654,38
--	--------------



- Importo <u>effettivo</u> lavori da eseguire	€ 140.851,88
- Importo contrattuale al netto dell'utile	€ 469.506,26
- Importo teorico lavori al 30.6.2010 (€ 1.565,02x181)	€ 283.268,62
- Importo <u>teorico</u> lavori da eseguire	€ 186.237,64
Importo ritardato utile € 186.237,64 x 10%	€ 18.623,76
Calcolo interessi sull'importo del ritardato utile € 18.623,74 x 5,270 / 100 / 365	€ 2,69 /die

Mancato ammortamento

carrello elevatore	€ 15.493,70 x 20 % : 365	€ 8,48 / die
gru	€ 25.822,84 x 15 % : 365	€ 10,60 / die
pompe	€ 516,45 x 15 % : 365	€ 0,20 / die
centrale betonaggio	€ 7.746,85 x 15 % : 365	€ 3,18 / die
Baracca di cantiere	€ 2.582,28 x 12,5% : 365	€ 0,88 / die
		€ <u>23,24 / die</u>

C) Determinazione maggiori oneri risarcibili :

€ 90,02 + € 2,69 + € 23,24	€ 116,05 / die
€ 116,05 x 60 giorni	€ 6.963,00

**Esempio n. 2****ELEMENTI DI CALCOLO**

- Importo contrattuale:		€	516.456,89
- Tempo contrattuale:	300 giorni		
- Consegna lavori	01.01.2010		
- Sospensione lavori (illegittima)	30.06.2010		
- Tempo trascorso	181 giorni		
- Durata sospensione lavori	60 giorni		
- Importo lavori eseguiti alla data della sospensione lavori		€	206.582,76
- Importo lavori eseguiti in ritardo		€	309.874,13
- Macchinari ed attrezzature esistenti in cantiere:			
1 carrello elevatore:	valore di stima	€	15.493,70
1 gru	valore di stima	€	25.822,84
pompe	valore di stima	€	516,45
1 centrale di betonaggio	valore di stima	€	7.746,85
baracca di cantiere	valore di stima	€	2.582,28

A) Calcolo produzione teorica giornaliera

Determinazione dell'importo contrattuale al netto dell'utile d'impresa
 € 516.456,89 : 1,10 = € 469.506,26

Determinazione importo contrattuale al netto di utile d'impresa e spese generali
 € 469.506,26 : 1,13 = € 415.492,27

- Produzione teorica giornaliera al netto dell'utile d'impresa
 € 469.506,26 : 300 = € **1.565,02**

- Produzione teorica giornaliera al netto dell'utile d'impresa e spese generali
 € 415.492,27 : 300 = € **1.384,97**

B) Calcolo indennizzo giornaliero**Spese generali**

€ 1.384,97 x (0,13 / 2 =) 0,065 = € **90,02/ die**

Ritardata formazione dell'utile

(corrispondente agli interessi del 5,270 % sull'utile relativo all'importo **teorico** dei lavori ancora da eseguire.)

- Importo effettivo lavori eseguiti al 30.6.2010 al netto dell'utile (€ 206.582,76 : 1,10) € 187.802,50



- Importo <u>effettivo</u> lavori da eseguire	€	281.703,75
- Importo contrattuale al netto dell'utile	€	469.506,26
- Importo teorico lavori al 30.6.2010 (€ 1.565,02x181)	€	283.268,78
- Importo <u>teorico</u> lavori da eseguire	€	186.237,48

Importo ritardato utile		
€186.237,48 x 10%	€	18.623,74

Calcolo interessi sull'importo del ritardato utile		
€18.623,74 x 5,270 / 100 / 365		2,69 / die

Mancato ammortamento

carrello elevatore	€ 15.493,70 x 20 % : 365	€	8,48 / die
gru	€ 25.822,84 x 15 % : 365	€	10,60 / die
pompe	€ 516,45 x 15 % : 365	€	0,20 / die
centrale betonaggio	€ 7.746,85 x 15 % : 365	€	3,18 / die
Baracca di cantiere	€ 2.582,28 x 12,5%: 365	€	0,88 / die
		€	23,24 / die

C) Determinazione maggiori oneri risarcibili :

€ 90,02 + € 2,69 + € 23,24	€	116,05 / die
€116,05 x 60 giorni	€	6.963,00